

PROSPETTO ESEMPLIFICATIVO DI UNA CORRETTA DETERMINAZIONE DELLA PROPORZIONE DELLE RAPPRESENTANZE DI GENERE
NELLA FORMAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE A NORMA DELLA LEGGE 30 NOVEMBRE 1993, N. 267

POPOLAZIONE DEL COMUNE	Numero dei consiglieri da eleggere e numero nessimo dei candidati di ogni lista determinato dalla legge	Numero minimo dei candidati della lista stabilito dalla legge	Determinazione del numero dei candidati corrispondente a quello minimo di ogni lista con eventuale arrotonda- mento (1)	Quote di genere determinate sul numero complessivo dei candidati che è possibile presentare (2)		Quote di genere determinate sul numero minimo complessivo dei candidati che è possibile presentare (2)	
				MAXIMO	MINIMO	MAXIMO	MINIMO
Comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti	48	2/3	32	32	16	21,33 = 21	10,66 = 11
Comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti	40	2/3	26,66 = 27	26,66 = 26	13,33 = 14	18	9
Comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti	36	2/3	24	24	12	16	8
Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e comuni capo- luogo di provincia	32	2/3	21,33 = 21	21,33 = 21	10,66 = 11	14	7
Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti	24	2/3	16	16	8	10,66 = 10	5,33 = 6
Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti	16	2/3	10,66 = 11	10,66 = 10	5,33 = 6	7,33 = 7	3,66 = 4
Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti	16	3/4	12	10,66 = 10	5,33 = 6	8	4
Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti	12	3/4	9	8	4	6	3

(1) Nella determinazione del numero minimo dei candidati di ogni lista l'arrotondamento si effettua all'unità superiore soltanto in caso di cifra decimale superiore a 50 centesimi (art. 73, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

(2) Nel calcolo delle quote di genere (2/3 e 1/3) all'interno di ogni lista, in presenza di decimali nel numero di candidati del sesso meno rappresentato (1/3), l'arrotondamento si effettua sempre all'unità superiore, anche qualora la cifra decimale sia inferiore a 50 centesimi (art. 71, comma 3-bis e 73, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni); il numero di genere più rappresentato (2/3) viene quindi determinato senza tenere conto della sua parte decimale.